

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

OGGETTO: Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo in dotazione al Ministero della difesa anno 2009.

Il decreto, in applicazione dell'articolo 9, comma 7, della legge n. 537 del 1993, definisce il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con indicazione:

- a) del numero complessivo degli alloggi, nonché del loro utilizzo suddiviso per tipologia e per Forza armata, con riferimento al patrimonio alloggiativo in dotazione al 1° gennaio 2010 (allegato 1 del provvedimento);
- b) del numero degli alloggi non più ritenuti utili e non più funzionali alle esigenze istituzionali, distinti per Forza armata e tipologia di alloggi (allegato 2 del provvedimento), individuato anche ai sensi dell'articolo 2, comma 628, della legge n. 244 del 2007;
- c) dei parametri di reddito per il mantenimento degli alloggi AST in conduzione da parte del personale non abbiente con riferimento al 2010, incrementato degli indici ISTAT di riferimento per l'anno 2009.

Nelle premesse sono indicate le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative d'interesse, tra le quali:

- l'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, "*Interventi correttivi di finanza pubblica*", recante disposizioni in ordine al piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, di cui all'articolo 6 n. 1), 2) e 3), della legge 18 agosto 1978, n. 497;
- l'articolo 43 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il quale, tra l'altro, prevede le modalità per la disciplina delle proroghe temporanee al rilascio degli alloggi di servizio e i parametri per l'individuazione del reddito di riferimento;
- i commi dal 627 al 631 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), in attuazione dei quali, il Ministero della difesa ha predisposto il decreto ministeriale in data 9 marzo 2010, recante il "*Regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare, di cui all'articolo 2, comma 629, della legge n. 244 del 2007*", in corso di registrazione;
- il decreto del Ministro della difesa 28 dicembre 1995, n. 586, emanato in attuazione del citato articolo 43, comma 1, della legge n. 724 del 1994, recante il "*Regolamento riguardante le modalità per la concessione di proroghe al rilascio degli alloggi di servizio delle Forze armate*";

- il decreto del Ministro della difesa in data 28 gennaio 2010, recante, in attuazione dell'art. 9, comma 7, della citata legge n. 537 del 1993, il "Piano di gestione del patrimonio abitativo per l'anno 2008", con il quale sono stati individuati i parametri reddituali e le situazioni degli alloggi in dotazione all'Esercito, alla Marina e all'Aeronautica e di quelli non più ritenuti utili e non più funzionali alle esigenze istituzionali.

Per quanto concerne i singoli articoli del provvedimento, si evidenzia quanto segue.

All'articolo 1, comma 1, viene quantificato e suddiviso il patrimonio complessivo abitativo, riportato nell'allegato 1.

In tale allegato è indicato il numero globale degli alloggi di servizio della Difesa in dotazione al 1° gennaio 2010, suddiviso per tipologia e Forza armata, pari a complessive 15.316 unità abitative. Il patrimonio abitativo globale è composto da alloggi di servizio appartenenti alle seguenti categorie: ASIR – alloggi di servizio connessi con l'incarico, con annessi locali di rappresentanza; ASI – alloggi di servizio connessi con l'incarico; AST – alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari; ASGC – alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi.

Al comma 2, viene quantificato il numero globale degli alloggi di servizio non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge n. 537 del 1993, e non più funzionali alle esigenze istituzionali, ai sensi dell'articolo 2, comma 628, lettera b), della legge n. 244 del 2007, distinti per Forza armata e tipologia di alloggi, pari a complessive 308 unità abitative.

All'articolo 2, comma 1, sono stabilite le condizioni di deroga ai limiti di durata delle concessioni degli alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST). In particolare, il limite di reddito annuo lordo complessivo dei componenti il nucleo familiare convivente, per il mantenimento dell'alloggio, è fissato, per l'anno 2010, in euro 40.167,54 (aggiornato della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per l'anno 2009, pari allo 0,7% accertato dall'ISTAT) e incrementato di euro 1.259,59 (aggiornato della stessa variazione percentuale), per ogni familiare a carico oltre il terzo, purché né gli utenti, né i loro familiari conviventi siano proprietari di altro alloggio abitabile sul territorio nazionale.

Ai sensi del comma 2, possono, inoltre, mantenere la conduzione dell'alloggio gli utenti il cui nucleo familiare convivente comprenda un portatore di handicap grave.

Al comma 3, si prevede che i vedovi o altro familiare già convivente del personale dipendente deceduto, ai quali il Capo di stato maggiore di Forza armata, con decretazione ai sensi del decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 586, abbia concesso proroga alla conduzione dell'utenza, sono da considerarsi in titolo alla concessione dell'alloggio, fatti salvi i termini generali della precedente concessione, finché rimanga inalterato il loro stato civile. Ciò al fine di mantenere il medesimo canone applicato agli utenti in titolo anche ai vedovi, o ad altro familiare già convivente, del personale militare deceduto.

Ai sensi del comma 4, le disposizioni dell'articolo 2 del decreto si applicano ai vedovi non legalmente separati o ad altro familiare di primo grado convivente del personale dipendente deceduto in servizio e per causa di servizio nell'ipotesi in cui siano utenti di alloggi di servizio connessi con l'incarico (ASI) e finché rimanga inalterato il loro stato civile. La norma consente al predetto personale di conservare la conduzione dell'alloggio, al fine di salvaguardare i familiari del personale deceduto in servizio e per causa di servizio.